



## VERBALE ASSEMBLEA SOCI del 24.11.2023

Il giorno 04 gennaio 2024 alle ore 18.00, presso la sede sociale ha luogo l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione di promozione sociale Ri:play trattando il seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente;
2. Approvazioni variazioni statuto;
3. Varie ed eventuali.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 07 soci: Benedetti Antonietta, Benussi Doriella, Benussi Susanna, Chiarandini Tommaso, Lisco Lucrezia Maria, Mansutti Francesca, Nimis Antonietta, Pace Federico, Ruffati Monica, Scubla Gennj., pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la dottoressa Benussi Doriella la quale chiama alle funzioni di Segretario Antonietta Benedetti.

La seduta inizia alle ore 18:10

1. La Presidente dà lettura del verbale precedente. La consigliera Benussi Susanna interviene relativamente all'attribuzione delle cariche del consiglio di direzione. La presidente ricorda all'assemblea che, nel punto numero 3 si parlerà delle dimissioni della neoletta consigliera; quindi, rimanda al punto dedicato tale discussione. Non essendoci altro da dibattere i soci approvano all'unanimità

2. La Presidente inizia la seduta elencando le modifiche necessarie da apportare all'interno dello statuto dell'associazione ai fini dell'avvio di attività destinate al contrasto della violenza di genere e soprattutto alla tutela di giovani donne in situazioni di pericolo o di rischio. La presidente illustra le attività che si prevedono di svolgere e presenta le modifiche statutarie. Provvede quindi con la dettagliata lettura e spiegazione di quelli che sono i nuovi obiettivi che l'associazione si prefigge: cioè la promozione dei diritti di cittadinanza, delle pari opportunità delle donne straniere immigrate e delle loro famiglie, nonché delle donne anche minorenni virgola che necessitano di aiuto e accoglienza determinati da situazioni di pericolo. La socia Lucrezia Lisco Maria propone di inserire all'interno dello statuto che l'associazione si ispira ai principi della convenzione di Istanbul mortificata dall'Italia nel 2013. L'assemblea si riconosce in tali principi poiché, le nuove attività previste, partono dalle considerazioni in essa inserite. La proposta viene quindi approvata.

La presidente dà lettura degli articoli soffermandosi sulle modifiche apportate.

Dopo breve dibattito e confronto sull'opportunità e sull'interesse collettivo rispetto ai nuovi indirizzi dell'associazione, lo Statuto, allegato alla presente, viene approvato all'unanimità.

La presidente dà incarico a Benedetta Antonietta per il deposito del nuovo statuto.

4. Non essendoci niente altro da dibattere, la seduta si scioglie alle 19:30.

Il verbalizzante

La presidente



*[Handwritten signature]*

REGISTRATO a UDINE il 16 GEN. 2024

AL N° *[Handwritten number]* SERIE 3 - PRIVATI N° *[Handwritten number]*

Liquidati Euro *[Handwritten amount]* **RESENTE**

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca **IL FUNZIONARIO** Marco Bernardi

16 GEN. 2024

(\*) Firma su delega del Direttore  
Provinciale, Paolo De Luca  
IL FUNZIONARIO  
Marco Bernardis



## STATUTO

### Ri:play - Associazione di Promozione Sociale

#### Art. 1 costituzione e denominazione

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore e successive modifiche ed integrazioni l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata **Ri:play APS** avente sede legale in Povoletto, via dei Platani, 18, (UD).

L'associazione potrà altresì aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e non.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. Per l'individuazione di sedi operative o secondarie ulteriori non è necessario apportare modifiche allo statuto

#### Art. 2 durata e scopo

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione si ispira ai principi della Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia nel 2013. L'Associazione è costituita per realizzare la promozione dei diritti di cittadinanza, delle pari opportunità delle donne straniere immigrate e delle loro famiglie, nonché delle donne, anche minorenni, che necessitano di aiuto e accoglienza determinati da situazioni di pericolo ed eserciterà le seguenti attività di interesse generale con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione vuole promuovere la conoscenza delle normative sull'immigrazione, sulla famiglia, sulla tutela della maternità, sull'accesso alla giustizia e all'assistenza legale.

### **Art. 3 attività**

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si attiverà per:

- promuovere iniziative volte al contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e l'assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- tutelare le vittime di discriminazione di genere anche come conseguenza di contesti familiari fragili e non tutelanti o che, per ragioni culturali o di contesti di povertà educativa, espongano le minori a rischio della propria autodeterminazione o libertà di scelta personale;
- accogliere minori in situazione di fragilità familiare su incarico di Tribunali, Assistenti sociali o altri enti preposti;
- garantire e gestire servizi di accoglienza, assistenza e integrazione di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e rifugiati;
- gestire e garantire servizi, nell'ambito del sistema organizzato e integrato dei servizi sociali e delle risorse messe a disposizione dalla comunità, a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, attivando e applicando ogni risorsa nell'ambito dell'attività di assistenza sociale;
- promuovere, incoraggiare e favorire l'inserimento scolastico e/o lavorativo di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili;
- promuovere e gestire attività di istruzione e formazione nonché azioni di divulgazione; promuovere attività di orientamento, sostegno e accompagnamento al fine dell'inserimento nel tessuto sociale e locale;
- sostenere le attività individuali e di gruppo delle donne;
- gestire e garantire servizi di assistenza sociosanitaria;

- manifestazioni rivolte al pubblico più vasto: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stands espositivi, attività di sensibilizzazione anche scolastica con eventuale attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie ed opere di stampa a carattere culturale, sociale e politico;
- opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri, denunce ed esposti alla magistratura, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta;
- iniziative di volontariato e di intervento sociale rivolte alla tutela e alla salvaguardia del territorio; offerta di servizi e gestione di strutture utili alla vita comunitaria, individuazione e creazione di possibilità di lavoro;
- partecipazione a congressi nazionali e internazionali; relazioni e contatti permanenti con personalità e associazioni dedite a finalità simili;
- promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività, anche in forma cooperativa.

L'associazione, nell'ambito delle proprie attività, non discrimina né privilegia alcuna etnia, nazionalità, religione e cultura, nel pieno rispetto delle diverse appartenenze.

#### **Art. 4 patrimonio sociale**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti dall'introito delle quote sociali, degli utili derivanti dalle attività svolte dall'associazione.

- eventuali donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio resteranno in capo all'associazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative;
- Rendite patrimoniali;
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private;
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

## **Art. 5 soci**

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel caso di soci persone giuridiche o altri enti del terzo settore, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

## **Art. 6 diritti e doveri dei soci e gestione quote**

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali dell'Associazione;

- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
  - g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

Le quote associative non sono trasmissibili né trasferibili a nessun titolo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli art. 17 e 18 del medesimo decreto legislativo.

### **Art. 8 composizione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c)
- d) L'organo di Controllo.

### **Art. 9 assemblea**

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

### **Art. 10 procedure**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,

- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione e fusione o scissione della associazione,
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- i) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti,

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

#### **Art. 11 assemblea straordinaria e modifiche allo statuto**

Per la modifica dello statuto e per la delibera di messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 12 consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri, scelti fra i soci dell'associazione, sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla nuova elezione. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori. Può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

### **Art. 13 Presidente Consiglio Direttivo**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione;
- c) conferire mandato legale in caso di necessità senza consenso del consiglio di direzione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 14 attività di gestione economica**

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17. c.1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

### **Art. 15 organo di controllo**

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato. L'organo di controllo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

#### **Art. 16**

Per quanto non espressamente prevista dal presente statuto si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.